

ORDINANZA N. 01/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ordinanza in attuazione del "Protocollo operativo antismog" approvato dalla Regione Piemonte, relativo al divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo.

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 7 novembre 2016, con DGR n° 24-4171, è stato approvato dalla Regione Piemonte il protocollo operativo per l'attuazione, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, delle misure urgenti antismog da adottarsi quando emergono problematiche relative alla qualità dell'aria; la Regione Piemonte pubblica giornalmente sul suo sito istituzionale, il cosiddetto "Cruscotto" a colori crescenti indicante ciascuno una serie di provvedimenti atti alla riduzione delle emissioni;

TENUTO CONTO che la soglia di concentrazione giornaliera di PM 10, definita dannosa alla salute umana dalla OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) è pari a 50 µg/m<sup>3</sup>

CONSIDERATO che dalla consultazione dei dati sul sito regionale è emerso in provincia di Cuneo, che alcuni comuni, in base alle loro stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di riferimento (stazione di Asti), hanno superato il livello di 50 µg/m<sup>3</sup> verificatosi già da una settimana e questo attiva il livello di cruscotto di colore giallo (livello 1) a cui conseguono almeno le azioni seguenti:  
**divieto di bruciare residui vegetali in campo.**

LETTI anche gli inviti da parte delle amministrazioni regionali e provinciali ad aderire al protocollo e a mettere in campo eventuali altre misure aggiuntive per prevenire o quantomeno contenere situazioni critiche di inquinamento atmosferico;

VISTO la Statuto comunale;

LETTI i disposti della D.G.R. n° 24-4171 del 7 novembre 2016 della Regione Piemonte;

RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, dando attuazione ai disposti regionali indicanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, articolo 50;

ORDINA

A partire dalla data odierna e fino alla cessazione delle condizioni di superamento del livello di 50 µg/m<sup>3</sup> del parametro PM10 ("polveri sottili"), l'adozione delle seguenti misure antismog:  
**divieto di bruciare residui vegetali in campo.** Per tale provvedimento non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

AVVISA

Che le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

**ORDINANZA N° 01/2017**

La divulgazione dei suoi contenuti tramite comunicato stampa sui giornali locali e sul sito internet del comune;

L'invio dello stesso agli organi di Polizia locale e stradale, al Comando Carabinieri, all'Arpa, alla Provincia, alla Regione Piemonte, alla Prefettura di Cuneo

**SI RISERVA**

Di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica qualora le misure prescritte dovessero ritenersi insufficienti anche per le particolari condizioni atmosferiche.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla notifica stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Comando polizia municipale, il Responsabile del settore Viabilità e del Servizio Calore sono incaricati di far osservare quanto previsto dalla presente ordinanza.

Il sindaco

Autorità sanitaria locale

Marco Ing. CAVAGLIA

